



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 10 giugno 2014 n.4**

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 12 maggio 2014;  
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge  
Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

### **MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI**

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Con il presente regolamento si definiscono i requisiti tecnici ed i processi necessari alla realizzazione del sistema di monitoraggio delle intercettazioni telefoniche, dati e ambientali disposte dall'Autorità Giudiziaria a mente della Legge 21 luglio 2009 n.98.

#### **Art. 2** *(Termini e definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento le espressioni sotto indicate assumono i seguenti significati e sono abbreviate come di seguito:

- a) Handover Interface (HI): si intendono le interfacce logiche e fisiche preposte alla gestione delle notifiche, dei contenuti e delle informazioni gestionali;
- b) International Interception Function (IIF): si intende la centrale di rete dell'operatore telefonico preposta all'invio di cartellini e contenuto della comunicazione;
- c) Internal Network Interface (INI): si intende l'interfaccia logica presente tra la rete del gestore e le funzioni di interconnessione tra le reti;
- d) Intercept Related Information (IRI): si intendono i cartellini relativi ad ogni comunicazione intercettata che indicano gli identificativi di rete di coloro che comunicano, data ed ora dell'inizio e della fine della comunicazioni, eventuali altri dati specifici che dipendono dalla tipologia di servizio di telecomunicazioni intercettato;
- e) Content of Communication (CC): si intendono i contenuti della comunicazione oggetto di intercettazione;
- f) Lawful Enforcement Monitoring Facility (LEMF): si intende l'apparecchiatura tecnica utile alla ricezione del CC e degli IRI come risultato della intercettazione di una comunicazione ed è

installata presso gli appositi locali allestiti all'interno dell'immobile sede del Tribunale a mente dell'articolo 5, comma 4 della Legge n.98/2009;

- g) Target: si intende l'utenza di telecomunicazione posta sotto intercettazione;
- h) Lawful Interception Identifier (LIID): si intende l'identificativo univoco creato per ogni richiesta di intercettazione legata ad un Target. Il LIID contiene solo parametri alfanumerici (max 25 caratteri) e serve per correlare CC e decreto dell'Autorità Giudiziaria;
- i) Communication Identifier (CID): identifica la specifica chiamata ed è composto da:
  - 1) Network Identifier (NID) composto da uno o due campi identificativi;
  - 2) Operator-ID che identifica l'operatore;
  - 3) Network Element ID (NEID) che identifica l'elemento di rete che ha inviato il CC al LEMF;
- l) Communication Identity Number (CIN): si intende il parametro alfanumerico necessario per correlare IRI differenti alla stessa comunicazione e per correlare il CC agli IRI. Il CIN è obbligatorio nel caso in cui si vogliono riportare gli eventi di una comunicazione orientata alla connessione quale, a titolo esemplificativo, la comunicazione su rete commutata;
- m) Direction Identifier: si intende l'identificativo che segnala se la comunicazione è ricevente, trasmittente o stereo;
- n) Operatore: si intende l'operatore di telecomunicazioni concessionario di servizi di fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni ai sensi della Legge 28 marzo 1988 n.57;
- o) Sonde: si intendono le periferiche su campo quali, a titolo esemplificativo, apparati di localizzazione GPS ed apparati ambientali audio e/o video utilizzate ai fini dell'esecuzione di intercettazioni ambientali.

### **Art. 3**

*(Modello funzionale ETSI)*

1. L'esecuzione tecnica delle intercettazioni telefoniche e/o dati avviene in conformità agli standard di prestazione individuati dall'European Telecommunication Standard Institute (ETSI).
2. Lo schema riportato nell'Allegato 1 descrive il modello funzionale ETSI per l'HI tra dominio dell'Operatore, incluso il sistema di interconnessione tra le reti (MD), ed il dominio dell'Autorità Giudiziaria in cui è installato il sistema di monitoraggio delle telecomunicazioni.

### **Art. 4**

*(Protocolli trasmissivi)*

1. Al fine di consentire la ricezione del traffico telefonico e del traffico dati riguardante le attività di intercettazione, gli Operatori predispongono entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, infrastrutture tecnologiche che recepiscono le principali raccomandazioni ETSI riguardanti le modalità di comunicazione tra gli apparati degli Operatori stessi e quelli installati presso gli appositi locali allestiti all'interno dell'immobile sede del Tribunale.
2. Le operazioni di intercettazione di cui alla Legge n.98/2009 si intendono obbligatorie, pertanto, gli Operatori sono obbligati all'espletamento di tale servizio secondo quanto indicato nei successivi articoli.
3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce obbligazione a carico degli Operatori da adempiersi in forza della concessione per la fornitura di servizi di telecomunicazione loro rilasciata e del conseguente impegno dagli stessi assunto di osservare la normativa vigente all'atto della stipula della concessione medesima e quella emanata successivamente, in materia di telecomunicazioni.
4. In particolare, l'Operatore osserva ed attua le seguenti raccomandazioni:
  - a) ETSI TS 133 108: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Handover interface for Lawful Interception (LI);
  - b) ETSI TS 101 671: Lawful Interception (LI); Handover interface for the lawful interception of telecommunications traffic;

c) ETSI TS 102 232: Lawful Interception (LI); Handover Interface and Service-Specific Details (SSD) for IP delivery.

5. I successivi articoli 5, 6, 7 e 8 definiscono i protocolli trasmissivi sulla base dei quali avviene la richiesta e la conseguente trasmissione dei dati fra Operatori e Autorità Giudiziaria relativamente all'attività di intercettazione telefonica e/o dati: in particolare, gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano rispettivamente l'interfaccia amministrativa (HI1), l'interfaccia IRI (HI2) e l'interfaccia per l'invio del CC (HI3) mentre l'articolo 8 definisce le modalità di comunicazione del CC al LEMF.

#### **Art. 5**

##### *(Interfaccia Amministrativa – HI1)*

1. L'attivazione di un'intercettazione telefonica e/o dati è effettuata utilizzando i parametri tecnici con i quali il Target è riconosciuto sulla rete.

2. Attraverso l'interfaccia amministrativa sono scambiati i dati necessari per attivare/disattivare l'intercettazione telefonica e/o dati di un determinato utente dell'Operatore secondo la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

3. Il Giudice Inquirente comunica all'Operatore mediante notifiche amministrative:

- a) l'attivazione di un'intercettazione, con l'indicazione della data di avvio e di chiusura delle operazioni;
- b) la disattivazione di un'intercettazione;
- c) la proroga di un'intercettazione, con la nuova data di chiusura delle operazioni.

4. La notifica amministrativa contiene, ai fini dell'individuazione del Target, almeno uno dei seguenti parametri:

- a) MSISDN/numero fisso;
- b) IMSI;
- c) IMEI;
- d) identificativo (Id) del Target;
- e) indirizzo e-mail del Target;
- f) indirizzo IP del target.

#### **Art. 6**

##### *(Interfaccia IRI – HI2)*

1. Gli IRI contengono le informazioni di controllo prodotte dalla rete dell'Operatore e, in particolare:

- a) il Target e le altre parti coinvolte nella comunicazione;
- b) i servizi utilizzati dal Target;
- c) le informazioni di correlazione tra il CC e gli IRI;
- d) la marcatura oraria contenente data e ora (Time Stamp).

2. A titolo esemplificativo, sono di seguito riportate alcune tipologie di IRI per una comunicazione su rete mobile:

- a) IRI-BEGIN: inizio di una comunicazione o tentativo di comunicazione
- b) IRI-CONTINUE: notifica di comunicazione attiva
- c) IRI-END: conclusione di una comunicazione o tentativo di comunicazione
- d) IRI-REPORT: eventi non relativi ad una comunicazione (servizi supplementari, SMS)

3. La trasmissione degli IRI avviene conformemente alla raccomandazione ETSI TS 101 671, ovvero:

- a) mediante l'invio tramite protocollo FTP con stack protocollare TCP/IP nel formato ASN.1, oppure,
- b) mediante l'invio tramite connessione IP streaming, all'interno della stessa VPN, su porta dedicata quale, a titolo esemplificativo, su porta 12500.

## **Art. 7**

### *(Interfaccia per l'invio dei CC – HI3)*

1. Il trasferimento del contenuto della comunicazione telefonica e/o dati intercettata (telefonata, SMS, MMS, video-chiamate, traffico IP quali e-mail, pagine web, chat, VoIP, Peer-to-peer, ecc...) avviene attraverso l'interfaccia per l'invio dei CC (HI3); tale contenuto è trasferito al LEMF come copia integrale e trasparente delle informazioni scambiate tra il target e le altre parti.
2. La trasmissione del CC al LEMF è realizzata con una chiamata ISDN standard basata su una connessione circuit switched a 64Kbps.
3. L'interfaccia di accesso alla rete è una ISDN DSS1 primario (PRA 30B+D) con associate 500 numerazioni aggiuntive.

## **Art. 8**

### *(Correlazione tra CC e IRI)*

1. La correlazione tra CC e IRI è garantita grazie alla trasmissione dei seguenti identificatori:
  - a) LIID;
  - b) CID;
  - c) CIN;
  - d) Direction Identifier.
2. Gli identificatori di cui al comma 1 sono presenti:
  - a) negli IRI che producono un IRI begin – continue – end;
  - b) su HI3 all'interno della segnalazione ISDN DSS.1 nel campo Called Party Subaddress.
3. Il trasporto degli IRI, per le comunicazioni Voce, e dei CC, per le comunicazioni dati, avviene sfruttando una rete IP, stack protocollare IP/TCP mediante suite IPsec.
4. La connessione tra il MD dell'Operatore ed il LEMF dell'Impresa Fornitrice è realizzato sfruttando la configurazione di cui all'Allegato 2 al presente regolamento.

## **Art. 9**

### *(Processo di attivazione)*

1. Il Giudice Inquirente assegnatario del fascicolo del procedimento effettua, tramite fonogramma oppure con comunicazione a mezzo posta elettronica o telefax, all'impresa contrattualmente fornitrice dei servizi e del noleggio di apparati a supporto delle attività di intercettazione di telecomunicazioni (in seguito "Impresa Fornitrice"), la richiesta di attivazione del servizio, specificando:
  - a) la tipologia dell'intercettazione richiesta ovverosia se telefonica, telematica, ambientale;
  - b) il numero del procedimento penale nell'ambito del quale l'intercettazione è richiesta;
  - c) il registro intercettazioni telefoniche e/o dati (RIT);
  - d) il nominativo del Giudice Inquirente;
  - e) il numero dell'utenza incompleto;
  - f) la denominazione dell'Operatore;
  - g) i nominativi dell'ufficiale di polizia giudiziaria o di altro personale idoneo eventualmente incaricato dal Giudice Inquirente a mente dell'articolo 5, comma 1 della Legge n. 98/2009;
2. L'Impresa Fornitrice verifica la disponibilità di risorse e procede all'attivazione dei servizi richiesti secondo il processo di attivazione disciplinato, in relazione all'esecuzione di intercettazione telefonica e/o dati, dai successivi commi 3, 4, 5 e 6 e, in relazione all'esecuzione di intercettazione ambientale, secondo il successivo comma 7.
3. Il Giudice Inquirente o i soggetti dallo stesso delegati a mente dell'articolo 5, comma 1 della Legge n. 98/2009, scarica dall'applicativo dell'Impresa Fornitrice i dati tecnici da comunicare all'Operatore ovverosia:
  - a) server di appoggio;
  - b) numero della sessione di ascolto;

- c) rubrica associata;
- d) linee d'appoggio;
- e) indirizzo del server FTP al quale inviare i contenuti dati.

4. Il Giudice Inquirente o i soggetti dallo stesso delegati a mente dell'articolo 5, comma 1 della Legge n.98/2009, fornisce i dati all'Operatore il quale avvia la trasmissione attraverso le interfacce CC ed IRI oppure tramite protocollo FTP con la conseguente abilitazione del Giudice Inquirente o dei soggetti dallo stesso delegati, all'ascolto e/o visualizzazione di fonia e dati sui Target dell'indagine, mediante il sistema informatico messo a disposizione dall'Impresa Fornitrice.

5. Qualora l'utenza monitorata dovesse effettuare un cambio di Operatore, è possibile effettuare la medesima variazione, senza interruzione di servizio, nell'applicativo dell'Impresa Fornitrice; a tal fine, il Giudice Inquirente o i soggetti dallo stesso delegati comunicano tempestivamente la variazione al nuovo Operatore e all'Impresa Fornitrice che predispone la modifica tecnica del servizio.

6. In caso di problemi e/o malfunzionamenti, il Giudice Inquirente o i soggetti dallo stesso delegati, previo contatto con l'Impresa Fornitrice, segnalano all' Operatore l'anomalia riscontrata sul LIID di riferimento; qualora fosse necessario per l'opportuna analisi e ricerca del problema un contatto diretto tra Impresa Fornitrice e Operatore, quest'ultimo è tenuto a rendersi disponibile ad un confronto tecnico specialistico sulla casistica segnalata.

7. Ai fini dell'esecuzione di intercettazione ambientale, il Giudice inquirente assegnatario del fascicolo ha facoltà di incaricare l'Impresa Fornitrice, mediante i propri tecnici che assumono la veste di ausiliari del Giudice, all'installazione di Sonde.

8. Al termine delle operazioni di intercettazione telefonica, dati o ambientale, sarà cura del Giudice Inquirente o dei soggetti dallo stesso delegati comunicare la cessazione del servizio all'Impresa Fornitrice, con l'indicazione delle effettive date di inizio e fine, ai fini della fatturazione del servizio.

#### **Art. 10**

*(Listino unico relativo alle prestazioni obbligatorie)*

1. L'Allegato 3 al presente regolamento contiene il listino unico relativo alle prestazioni obbligatorie per gli Operatori, redatto per tipologie e fasce quantitative.

2. Al contenuto del listino si attengono gli operatori concessionari di telecomunicazioni di seguito elencati:

- a) Operatori di rete di accesso per comunicazioni fisse;
- b) Operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili;
- c) Operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili satellitari;
- d) Operatori di trasporto per comunicazioni nazionali;
- e) Operatori di trasporto per comunicazioni internazionali.


3. Gli oneri finanziari derivanti dall'effettuazione di operazioni di intercettazione secondo il superiore listino trovano imputazione sui relativi esercizi di competenza e sul pertinente capitolo del Bilancio dello Stato.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 giugno 2014/1713 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Valeria Ciavatta – Luca Beccari*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*

ALLEGATO 1 al Regolamento 10 giugno 2014 n.4  
 SCHEMA DEL MODELLO FUNZIONALE ETSI



ALLEGATO 2 al Regolamento 10 giugno 2014 n.4  
CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE TRA IL MD DELL'OPERATORE ED IL  
LEMF DELL'IMPRESA FORNITRICE

VPN ip sec – autenticazione tramite pre-shared key

IKE proposal :

Negotiation mode: main

Encryption algorithm : AES128

Authentication algorithm: SHA1

SA lifetime: 86400 seconds

Key group: DH2

Network policy:

Local network : Subnet Lemf

Remote network: Subnet gestore

Encapsulation mode: tunnel

Active protocol: ESP

Encryption algorithm: AES128

Authentication algorithm: SHA1

SA lifetime: 86400 seconds

PFS Disabled

<b>Servizio richiesto</b>	<b>Listino</b>	
<b>Intercettazione delle comunicazioni</b>	<b>Tariffe per prestazioni in orario di lavoro</b>	<b>Sovrapprezzo per richieste fuori orario</b>
Intercettazione di utenza monolinea POTS e/o linea mobile	1,50 €/giorno	50,00 € a richiesta
Intercettazione di utenza monolinea ISDN	1,80 €/giorno	50,00 € a richiesta
Intercettazione di utenza multilinea POTS	0,60 €/giorno + 0,90 €/giorno per ciascuna linea	50,00 € a richiesta
Intercettazione di utenza multilinea ISDN	0,60 €/giorno + 1,20 €/giorno per ciascuna linea	50,00 € a richiesta
Intercettazione di utenza GNR	0,60 €/giorno + 1,80 €/giorno per ciascuna linea	50,00 € a richiesta
<b>Documentazione del traffico</b>		
Tracciamento in tempo reale di utenze numeriche (ICN, AID)	1,00 €/giorno	50,00 € a richiesta
Documentazione integrale del traffico pregresso (da 0 a 48h)	20,00 € per ogni tab./numero	50,00 € a richiesta
Documentazione integrale del traffico pregresso (antecedente le 48h)	20,00 € per ogni tab./numero	orario ufficio
<b>Identificazione della linea chiamante o della linea connessa</b>		
Identificazione della linea chiamante e/o della linea connessa senza la collaborazione dell'utente	18,00 € a richiesta	50,00 € a richiesta
Identificazione della linea chiamante e/o della linea connessa con la collaborazione dell'utente (CLIP e/o COLP + override)	1,00 € al giorno	50,00 € a richiesta
<b>Interruzione o sospensione del servizio</b>		
Interruzione del servizio all'utenza	18,00 € a richiesta	50,00 € a richiesta
<b>Localizzazione</b>		
Localizzazione tramite HLR	1,50 €/giorno	50,00 € a richiesta